

CIRCOLARE N. 65/D



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 2660

Rif.: Vs.

Allegati:

Roma, 11 novembre 2004

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Alle Direzioni Circoscrizionali dell' Agenzia
delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

TUTTI

e, p.c.

Alla Confindustria
Viale dell' Astronomia
ROMA
(fax 06/5923713)

All'Unione Industriali della Provincia di
Matera
Via XX settembre 3
MATERA
(fax n.0835/333873)

All'Assodistillatori
Via Barberini 86, 00187 ROMA

Alla Federvini
Via Mentana 2/b, 00187 ROMA

All'Unione Italiana Vini
Via S. Vittore del Teatro 3,
MILANO

All'Istituto del Liquore
Via Campo Marzio 69, 00186
ROMA

All'Assobibe
Viale dell' Architettura 8, 00144
ROMA
(fax 06/5924751)

Alla Federchimica
Assospecifici – Gruppo Aromi e fragranze
Via Giovanni da Procida 11
20149 MILANO

(fax n.02/34565349)

Alla Confcommercio
P.zza G. Belli, 2
00153 ROMA
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti
Via Farini, 5
ROMA
(fax 06/4746556)

Alla Confederazione Nazionale
Artigianato
Via Guattani, 13
00161 ROMA
(fax n. 06/44249511)

All'Associazione Italiana Industrie
Prodotti Alimentari – AIIPA
Corso di Porta Nuova 34
20121 MILANO
(fax n.02/654822)

OGGETTO: Articolo 27, comma 3, del D.Lgs. n.504/95: impiego di alcole etilico nella preparazione di aromi o prodotti alimentari.

A seguito di segnalazioni pervenute alla scrivente da parte degli organi UE in merito ad una non uniforme applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accisa e di decisioni assunte presso gli stessi organi relativamente al regime di controllo dell'alcole etilico impiegato, specificamente, nella preparazione di aromi e di prodotti alimentari, si espongono, di seguito, alcuni chiarimenti relativi alle modalità di controllo stabilite dal D.M. n.524/1996, nonché le seguenti istruzioni operative.

La disposizione contenuta nell'art.27, comma 3, lettera g), del D.Lgs. n.504/95, che consente di esentare dall'accisa l'alcole e le bevande alcoliche quando sono impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati per la

fabbricazione di prodotti alimentari, è attuata, a livello regolamentare, dagli articoli 3, 4, 5 e 8 del citato D.M. n.524.

In modo particolare, gli articoli 3, 4 e 5 riguardano la fattispecie dell'impiego dell'alcole direttamente per la produzione di alimenti, mentre l'art.8 disciplina la fabbricazione di semilavorati destinati a prodotti alimentari.

L'art.8 del predetto D.M. n.524 dà attuazione, altresì, al dettato normativo contenuto nell'art.27, comma 3, lettera f), del già menzionato D.Lgs. n.504, che riguarda l'impiego dell'alcole in esenzione d'accisa nella produzione di aromi destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari o bevande analcoliche.

Dal combinato disposto dei predetti articoli, risulta, pertanto, la seguente disciplina:

- a) Art.27, comma 3, lettera g), - D.Lgs. n.504/95, impiego dell'alcole direttamente per la fabbricazione di prodotti alimentari:

Si applicano le disposizioni contenute nei sopra citati articoli 3, 4 e 5 del D.M. n.524. In particolare, l'impiego dell'alcole o delle bevande alcoliche in uso esente da parte del fabbricante finale può avvenire solo se quest'ultimo ha ottenuto la qualifica di operatore registrato. Poiché l'esenzione dall'accisa si realizza solo al momento dell'impiego effettivo dell'alcole nel prodotto finito, l'alcole può essere acquistato solo da depositi fiscali, siano essi nazionali o comunitari, ed è trasferito da questi ultimi all'utilizzatore finale con al scorta del DAA. A tale regime fanno eccezione i semilavorati di cui al successivo punto b), i quali, se ricorrono i presupposti appresso descritti, possono essere ricevuti dagli impianti di produzione dei prodotti alimentari senza la documentazione prescritta dalla normativa sulle accise e saranno presi in carico da questi ultimi, sia nel caso di spedizioni nazionali che intracomunitarie, con il documento commerciale utilizzato. I prodotti alimentari finiti sono esenti da accisa e possono circolare liberamente in tutto il territorio comunitario se rispettano i limiti quantitativi del contenuto di alcole stabiliti dallo stesso art.27, comma 3, lettera g), del predetto D.Lgs. n.504.

- b) Art.27, comma 3, lettera g), - D.Lgs. n.504/95, impiego dell'alcole per la fabbricazione di semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari:

Si applicano le disposizioni del già citato art.8 del D.M. n.524. In particolare, occorre chiarire che poiché l'impiego in uso esente

dell'alcole o delle bevande alcoliche utilizzate per la produzione dei semilavorati si verifica al momento della fabbricazione di questi ultimi, i trasferimenti dei prodotti alcolici agli stabilimenti di produzione, sia di provenienza nazionale che comunitaria, devono avvenire con la scorta del documento DAA. Al contrario della fattispecie descritta nel precedente punto a), non si tratta, in questa ipotesi, di realizzazione di prodotti alimentari finiti ma di semilavorati destinati a loro volta alla produzione di prodotti alimentari. In considerazione di ciò, pur concedendo l'esenzione dall'accisa anche a tali prodotti, la disciplina regolamentare contenuta nel citato D.M. n.524 ha previsto un maggior grado di cautela fiscale al momento della fabbricazione, consentendo quest'ultima solo presso impianti operanti in regime di deposito fiscale. I semilavorati ottenuti potranno, ovviamente, godere dell'agevolazione in parola esclusivamente se realizzati secondo gli stessi vincoli di contenuto alcolico previsti dal citato art.27, comma 3, lettera g), il quale detta le condizioni di accesso all'esenzione dall'accisa sia nel caso si tratti di semplice semilavorato, sia nell'ipotesi di prodotto alimentare finito. I semilavorati dotati delle predette caratteristiche e destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari potranno essere estratti dagli impianti di produzione e circolare nel territorio comunitario senza la scorta della documentazione prevista dalla normativa sulle accise.

c) Art.27, comma 3, lettera f), - D.Lgs. n.504/95, impiego dell'alcole nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche

Si applica l'art.8 del citato D.M. n.524. Per le ragioni esposte sub b), l'utilizzo dell'alcole etilico nella preparazione degli aromi deve essere effettuato presso stabilimenti che operano in regime di deposito fiscale anche quando gli stessi aromi sono destinati alla produzione di prodotti alimentari o bevande analcoliche. Analogamente, le forniture di alcole dirette ai predetti stabilimenti devono avvenire con la scorta del DAA. L'esenzione dall'accisa si verifica al momento dell'accertamento della destinazione d'uso agevolato dei prodotti alcolici fabbricati, che si realizza all'avverarsi delle seguenti tre condizioni: 1) che il prodotto sia ottenuto e commercializzato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 25/1/1992, n.107; 2) che l'utilizzatore destinatario presenti "una tantum" apposita dichiarazione d'impiego all'UTF competente e ai propri fornitori; 3) che l'aroma rientri fra i codici NC 1302.1930, 2106.9020 e 3302. In tali circostanze, **l'aroma circola nel territorio nazionale** senza

l'utilizzo della documentazione prevista dalla normativa sulle accise, fatta eccezione per le spedizioni dirette a depositi fiscali nazionali, i quali, anche se operanti esclusivamente nella fabbricazione di prodotti esenti da imposta (come, ad esempio, gli impianti di cui al punto b), devono ricevere gli aromi con la scorta del DAA.

Si sottolinea, in modo particolare, che **nel caso, invece, di spedizioni di aromi verso Paesi comunitari**, gli aromi che soddisfino le condizioni dettate dalle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, e loro modificazioni, relative alla preparazione degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari (recepiti in Italia con il predetto D.Lgs. n.107/92), ed appartengono ai codici NC sopra indicati, circolano senza alcun altro adempimento, e, soprattutto, senza la documentazione prevista dalle norme sulle accise, a prescindere dalla titolarità di un deposito fiscale da parte del destinatario. Analogamente, gli **aromi di provenienza comunitaria**, dotati delle medesime caratteristiche sopra menzionate, sono presi in carico dal destinatario nazionale con il documento di accompagnamento previsto dal Paese di partenza. Per verificare che le qualità dei prodotti in esame siano conformi alle predette disposizioni, gli Uffici in indirizzo potranno procedere al prelievo di campioni.

Per gli **aromi di provenienza non comunitaria**, gli uffici competenti consentiranno l'importazione di questi ultimi senza la documentazione prevista dalla normativa sulle accise solo se per tali prodotti saranno rispettate le tre condizioni sopra indicate, altrimenti sarà necessario l'utilizzo del DAA o del DAS secondo quanto stabilito dall'art.24 del D.M. n.210/96.

Per quanto riguarda, infine, i prodotti denominati “**bagne alcoliche per pasticceria**”, occorre sottolineare che tale definizione non risulta legalmente in nessuna disposizione di legge. Generalmente tali prodotti si ottengono diluendo con acqua una preparazione alcolica aromatica ed aggiungendo, eventualmente, zucchero e coloranti. Essi vengono classificati normalmente alla voce 2208 e, pertanto, sono sottoposti ai vincoli di circolazione e deposito previsti dalla normativa sulle accise. Tuttavia, se rispondono alla definizione di “aroma” ai sensi dell'art.2 del citato D.Lgs. n.107/92 e sono soddisfatte le condizioni indicate nel precedente punto c), si applicano le disposizioni ivi richiamate; alternativamente tali prodotti potrebbero essere considerati alla stregua dei semilavorati previsti dall'art.27, comma 3, lettera g), ed essere sottoposti alla disciplina indicata nel precedente punto b).

I Signori Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione della presente circolare, avendo cura di relazionare alla scrivente Area Centrale in merito ad eventuali problematiche rilevate in ambito territoriale.

La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato di Indirizzo permanente di questa Agenzia, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 novembre 2004.

Il Direttore dell'Area Centrale